

RAPPORTO

della Commissione della gestione  
sul messaggio 30 giugno 1987 concernente la modifica della legge  
sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

del 22 ottobre 1987

La revisione della legge sugli stipendi, che corre in parallelo con la modifica della LORD, riveste un'importanza politica particolare. Essa si inserisce infatti nel quadro delle riforme legislative che mirano a ricostituire premesse di chiarezza e trasparenza nel rapporto fra lo Stato e i suoi dipendenti e che possono concorrere a migliorare il funzionamento dell'amministrazione e, pertanto, il contatto fra la popolazione e i servizi statali.

La Commissione ha approfonditamente esaminato e discusso le proposte governative, frutto di una mediazione fra il Consiglio di Stato e i rappresentanti dei dipendenti statali. Non ha ritenuto "intoccabili" gli accordi raggiunti, nè tali devono essere considerati dal Parlamento. E' però utile ricordare che, così come avviene in molti settori dell'economia privata, le norme attinenti al rapporto di lavoro, segnatamente quelle concernenti il salario, devono scaturire da un consenso comune fra il datore di lavoro e il collaboratore. Il Gran Consiglio, nella circostanza, deve saper prendere le distanze dalle preoccupazioni delle parti (Consiglio di Stato e funzionari/docenti) e valutare il risultato nella sua globalità, tenendo in pari considerazione le legittime aspirazioni dei dipendenti per un miglioramento della posizione salariale e le giuste considerazioni del Governo affinché le richieste delle categorie possano conformarsi alle potenzialità finanziarie dello Stato.

Sotto questo profilo e riservate alcune osservazioni sulla categoria dei docenti, la Commissione della gestione reputa che la revisione della legge sugli stipendi costituisce un "accordo" moderno, a tratti esemplare, fra lo Stato e i suoi dipendenti poichè:

- tiene conto in misura adeguata del confronto inevitabile che esso può suscitare con analoghi "contratti" di natura privata;
- assume, in taluni suoi contenuti, meccanismi interessanti e già collaudati presso l'economia privata che possono favorire la motivazione e il dinamismo dei dipendenti pubblici.

I. GLI OBIETTIVI GENERALI DELLA MODIFICA

1. Un primo importante obiettivo che si prefigge la revisione della LStip. è quello di creare una maggiore trasparenza e uniformità nei rapporti fra lo Stato e i dipendenti. Trasparenza e uniformità in quest'ambito significano in modo particolare:

- a creare una scala degli stipendi che permetta di "assorbire" il maggior numero possibile di dipendenti nelle classi

previste dalla legge e che eviti il ricorso a norme eccezionali.

Questo obiettivo è raggiunto dall'art. 3, dallo stralcio dell'art. 3 bis, dalla modifica degli art. 4 e 7 bis;

b) elaborare su basi scientifiche e complete la pianta organica dei dipendenti affinché siano chiaramente definite le funzioni e le valutazioni di ogni attività e categoria.

Questo obiettivo non rientra nel contesto della legge, bensì nella sua applicazione.

Spetterà pertanto al Consiglio di Stato il compito della revisione della pianta organica. Questa Commissione osserva che l'aspetto in questione costituisce un elemento fondamentale di tutta la revisione, anche per la chiarezza che potrà portare nella determinazione dei compiti dei dipendenti in rapporto alle richieste di razionalizzazione e riorganizzazione dell'apparato amministrativo.

2. Un secondo obiettivo è quello di garantire una maggiore flessibilità nel rapporto di lavoro per quanto attiene agli aspetti salariali, flessibilità che comporti la possibilità, entro limiti accettabili, di stimolare il rendimento dei dipendenti statali. Segnaliamo a questo proposito:

- a) l'aumento del numero delle classi di stipendio con possibilità di attribuire alla medesima funzione più classi (articolo 3);
- b) l'estensione da 10 a 15 anni delle "carriere" per le categorie 28-39 (art. 3);
- c) la possibilità di definire uno stipendio iniziale superiore o inferiore per tenere in debita considerazione taluni aspetti personali (art. 7);
- d) la possibilità di accordare, al 25% dei dipendenti, un aumento di stipendio fino al 10% (art. 7 bis);
- e) la possibilità di concedere, nell'ambito della classe di stipendio, l'anticipo di una o più annualità (art. 7 bis);
- f) l'introduzione della gratificazione dal 2 al 5% dello stipendio annuo, ritenuto che la misura può interessare un massimo del 5% dei dipendenti.

Tutte queste norme possono assicurare la voluta flessibilità e promuovere una giusta politica dei meriti senza creare disparità di trattamento e difficoltà nell'esecuzione della legge. Sarà però importante, in via di regolamento e di applicazione della modifica, creare un quadro di riferimento e una prassi rigorosa. Su questi aspetti torneremo più avanti nel rapporto.

3. Un terzo obiettivo che si prefigge la modifica è quello di chiarire alcuni aspetti controversi della legislazione vigente, vuoi con l'abrogazione di disposti macchinosi, vuoi con la modifica di articoli fonte di interpretazioni divergenti, vuoi, infine, tramite il rinvio ad altre leggi o l'inserimento in questa legge di problematiche finora risolte altrove. Oltre agli esempi citati precedentemente, che pure contribuiscono a chiarire una prassi controversa pensiamo all'applicazione del "7 bis"), segnaliamo il rinvio alla legge speciale

della questione relativa agli assegni per i figli (art. 14) e l'assunzione nella presente legge della norma concernente le conseguenze per soppressione del posto in relazione al comportamento della Cassa pensioni.

4. Quale ultimo obiettivo segnaliamo infine la concessione, in via legislativa, di condizioni migliori in taluni ambiti considerati importanti dal profilo sociale. Così sono migliorate le norme relative all'assenza per gravidanza e le indennità per servizio militare e protezione civile. Altre concessioni sono menzionate nel messaggio governativo.

## II. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI SU TALUNI ASPETTI DELLA MODIFICA

1. La Commissione valuta positivamente l'introduzione di norme atte a stimolare il rendimento dei dipendenti attraverso concreti riconoscimenti finanziari. Avverte però che l'obiettivo non può ritenersi raggiunto con l'approvazione della legge. E' necessaria una mentalità particolare da parte di tutti i funzionari, specialmente da parte di tutti coloro che sono chiamati a esprimersi sul lavoro dei subordinati e in tale modo a creare le condizioni per l'ottenimento o il rifiuto di concessioni salariali. Il rapporto di qualificazione deve essere improntato su basi aperte e trasparenti, con colui che qualifica pronto a indicare in modo preciso e oggettivo le sue considerazioni e colui che è qualificato disposto ad accogliere la critica. Il tutto deve essere costruito su riscontri oggettivi dell'attività e non su generiche indicazioni comportamentali e caratteriali, tenendo sempre presente lo scopo delle norme in questione, che è quello di migliorare il lavoro dell'amministrazione e non di correggere i rapporti fra i dipendenti, di sciogliere conflitti personali o di creare favoritismi e privilegi.
2. La denominazione della legge può indurre in errore chi, nella medesima, volesse ritrovare lo stipendio dell'una o dell'altra categoria. La legge crea soltanto le classi di stipendio: il Consiglio di Stato metterà in relazione le classi alla funzione e determinerà pertanto l'entità del salario percepito da ogni dipendente. L'Esecutivo avrà pure facoltà di modificare la pianta organica per riconoscere a categorie intere prestazioni maggiori. La Commissione ha pure discusso se la competenza di definire le funzioni in rapporto alle classi non dovesse essere nuovamente restituita al Gran Consiglio, ritenendo in definitiva di confermare la situazione attuale che dà al Governo ampia autonomia ma anche grandi responsabilità. Questa prassi è del resto diffusa a livello federale e sembra meglio valutare le funzioni del Consiglio di Stato quale responsabile primo del funzionamento dell'amministrazione.
3. Il passaggio dei dipendenti dalle classi attuali di stipendio a quelle previste dalla legge è pure stato oggetto di particolari attenzioni. Si prende atto che, per i dipendenti amministrativi, il passaggio avverrà senza rivalutazioni sostanziali del salario,

valendo il principio indicato nel messaggio nel commento all'art. 3. Le rivendicazioni di alcune categorie hanno già trovato risposta (ONC, polizia) o sono in fase di soluzione (professioni manuali e agenti del Penitenziario).

Diverso è invece il discorso per quanto attiene alla categoria dei docenti: il passaggio dalla scala speciale alla scala comune per tutti i dipendenti potrà comportare rivalutazioni salariali a dipendenza dell'esito delle trattative tuttora in corso.

La Commissione ha preso conoscenza dello stato attuale dei salari che situa i minimi di stipendio nella fascia inferiore della classifica dei Cantoni e i massimi agli ultimi posti della classifica stessa.

Questa constatazione vale per i docenti di tutti gli ordini di scuola.

Pur essendo materia di competenza del Consiglio di Stato, la Commissione, in virtù della complessità del problema e delle ripercussioni che esso potrà avere sul funzionamento della scuola in generale, formula le seguenti considerazioni:

- una rivalutazione del salario, già per ammissione del Consiglio di Stato, appare giustificata. Questa rivalutazione deve interessare tutti gli ordini di scuola e non essere influenzata dal numero di docenti attivi nelle diverse categorie;
- il criterio di rivalutazione non può essere soltanto il riferimento alla media svizzera (che avrebbe oggi conseguenze finanziariamente insostenibili per lo Stato), ma deve piuttosto considerare le responsabilità della funzione e i parametri di retribuzione nel Cantone; da qui l'esigenza di un salario adeguato alla realtà ticinese che evidenzia da una parte l'attrattività anche finanziaria della professione e, dall'altra, la responsabilità del docente verso lo Stato, l'allievo e la famiglia;
- la determinazione del nuovo stipendio non può prescindere dalle conseguenze finanziarie per lo Stato e dal confronto con altre categorie di funzionari. Appare pertanto opportuno un richiamo al senso di responsabilità di chi oggi giustamente rivendica uno stipendio maggiore; una simile operazione non potrà comunque, nella sua entità, provocare squilibri nella gestione finanziaria dello Stato. Pare utile qui ricordare che il Cantone, assumendo oneri finanziari rilevanti, ha attenuato sensibilmente le negative conseguenze dell'evoluzione demografica degli ultimi anni sul grado di occupazione dei docenti.

Si osserva che con la nuova regolamentazione troverà applicazione l'iniziativa dell'on. Saverio Snider tendente a una rivalutazione delle indennità previste dall'art. 4 della precedente legge, che non erano soggette al rincaro.

## III. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

La Commissione propone alcune sue considerazioni su articoli di cui chiede la modifica o di cui si dà un'interpretazione parzialmente diversa da quella del Consiglio di Stato.

Art. 1 bis cpv. 2

La Commissione propone di recuperare, dalla legge vigente, l'obbligo per il Consiglio di Stato di informare il Gran Consiglio sulle modifiche principali della pianta organica.

Art. 7 cpv. 3

La modifica proposta dalla Commissione ha carattere puramente formale e mira a rendere più comprensibile l'intento della legge.

Art. 7 bis cpv. 4

A mente della Commissione, i riconoscimenti salariali previsti alla lett. a) per premiare i dipendenti particolarmente meritevoli devono poter essere ridotti o negati se il beneficiario non adempie più i requisiti che li hanno giustificati.

Art. 18

La Commissione ha approfonditamente esaminato l'art. 18 proposto dal messaggio del Consiglio di Stato, anche alla luce dell'iniziativa parlamentare richiedente una modifica delle norme in vigore a seguito delle conseguenze non desiderate che le stesse avevano occasionato.

La soluzione del Governo considera soltanto parzialmente le preoccupazioni della Commissione: l'età minima richiesta di 45 anni per poter beneficiare della rendita risponde indubbiamente a una valutazione oggettiva degli elementi in discussione, ma non pone la norma al riparo da possibili nuove storture all'atto della sua applicazione. Infatti, se dopo il 45.esimo anno di età risulta difficile trovare una nuova occupazione, non si può comunque escludere che ciò sia concretamente possibile. Il potenziale beneficiario della rendita va protetto contro le conseguenze negative dello scioglimento del rapporto di lavoro, non va però indotto a rifiutare concrete e adeguate possibilità di occupazione. Potrebbe poi verificarsi la situazione di un coniuge che, beneficiando della rendita, può parimenti contare sul reddito dell'altro coniuge.

E' opinione della Commissione che vanno evitati i casi stridenti. Per questo motivo si propone un cpv. 4 che, in sostanza, avrà le seguenti conseguenze possibili:

- la rendita può essere negata, sospesa o ridotta quando l'interessato ha declinato possibilità d'impiego adeguate, soprattutto se gli sono messe a disposizione da un ente pubblico o da servizi pubblici di collocamento;
- la rendita può essere negata, sospesa o ridotta quando il potenziale beneficiario può contare, per il sostentamento familiare, del reddito del coniuge: una mancata limitazione in questa direzione potrebbe infatti dare adito a situazioni ingiuste.

La possibilità, per il Consiglio di Stato, di sospendere la decisione relativa all'assegnazione della rendita permette di verificare se le condizioni di lavoro o di situazione familiare su cui si fonda la decisione hanno carattere duraturo.

La Commissione è consapevole che l'applicazione del cpv. 4 come formulato potrebbe dare origine a conflitti d'ordine giuridico. Va però ribadito che lo scopo è quello di evitare che casi eccezionali possano far apparire ingiusta l'applicazione dell'art.

18 e va ricordato che rimane comunque assicurato il diritto all'indennità (che in taluni casi può raggiungere cifre ragguardevoli). La Commissione ritiene comunque che anche questo diritto debba essere limitato a un massimo di 30 mensilità.

Merita inoltre di essere sottolineato il fatto che in caso di scioglimento del rapporto d'impiego secondo l'art. 18 della legge sugli stipendi, il dipendente non usufruisce più delle prestazioni da parte del fondo di previdenza.

Nei suoi confronti sono però applicabili le disposizioni dell'articolo 7 della legge sulla Cassa pensioni che prevede la liquidazione della polizza di libero passaggio nella forma usuale e cioè:

- a) l'inizio di un'attività presso un altro datore di lavoro comporta il trasferimento al nuovo fondo di previdenza del valore della polizza;
- b) se il dipendente non inizia un'attività presso un altro datore di lavoro vi può essere:
  - la liquidazione in contanti per chi opta per un'attività lucrativa indipendente o per una donna sposata o in procinto di sposarsi che cessa l'attività lucrativa,
  - la liquidazione in contanti se l'interessato lascia definitivamente la Svizzera,
  - il versamento su un conto previdenza-risparmio II pilastro in tutti gli altri casi. La liberazione del valore della polizza di libero passaggio avviene al limite di età, in caso di invalidità o di decesso;
- c) il dipendente può, secondo le disposizioni dell'art. 11 della legge sulla Cassa pensioni, mantenere l'assicurazione alla Cassa pensioni quale assicurato esterno pagando in tal caso i contributi personali e quelli del datore di lavoro (19% del salario assicurato al momento della cessazione del rapporto di lavoro).

Giova infine ricordare che il valore della polizza di libero passaggio è stabilito secondo l'art. 7 cpv. 5 della legge sulla Cassa pensioni. Esso comprende il totale dei contributi pagati dall'assicurato e una percentuale supplementare dal 15% al 100% secondo gli anni di contribuzione alla Cassa pensioni.

\* \* \* \* \*

Con queste considerazioni, la Commissione raccomanda al Gran Consiglio l'approvazione della modifica della LStip. annessa al presente rapporto.

Per la Commissione della gestione:

Luigi Pedrazzini, relatore  
Camponovo - Canepa - Cavadini Adriano -  
Cavadini Antonio - Donadini - Giovannini -  
Grandi - Lotti - Nosedà J. - Paglia -  
Pessi - Righetti - Riva - Rossi -  
Snider - Salmina

Disegno di

LEGGE

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti; modificazione

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 giugno 1987 n. 3202 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 é modificata come segue:

Art. 1 bis

Pianta e classificazione dei dipendenti

<sup>1</sup>La pianta e la classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti e le relative modificazioni sono stabilite dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo, sulla base della descrizione e della valutazione di ogni singola funzione o categoria di funzioni.

<sup>2</sup>Sui cambiamenti significativi della classificazione dei dipendenti, il Consiglio di Stato discute con i rappresentanti del personale e informa il Gran Consiglio attraverso il rendiconto.

Art. 3

Scala degli stipendi

<sup>1</sup>Le classi di stipendio dei dipendenti statali sono stabilite come segue:

Classe	Minimo	Aumento annuo	Massimo
B	---	fino al massimo previsto dalla legge onorari dei magistrati	
A	---		125'000.00
39.	78'195.00	2'200.00 (15)	111'195.00
38.	75'577.00	2'100.00 (15)	107'077.00
37.	72'958.00	2'000.00 (15)	102'958.00
36.	70'340.00	1'900.00 (15)	98'840.00
35.	66'921.00	1'800.00 (15)	93'921.00
34.	64'664.00	1'700.00 (15)	90'164.00

33.	62'407.00	1'600.00 (15)	86'407.00
32.	58'837.00	1'500.00 (15)	81'337.00
31.	56'800.00	1'500.00 (14)	77'800.00
30.	55'525.00	1'400.00 (13)	73'725.00
29.	53'574.00	1'400.00 (12)	70'374.00
28.	51'623.00	1'400.00 (11)	67'023.00
27.	50'908.00	1'400.00 (10)	64'908.00
26.	49'739.00	1'358.00 (10)	63'319.00
25.	47'095.00	1'252.00 (10)	59'615.00
24.	45'158.00	1'181.00 (10)	56'968.00
23.	42'153.00	1'164.00 (10)	53'793.00
22.	40'569.00	1'058.00 (10)	51'149.00
21.	38'809.00	987.00 (10)	48'679.00
20.	37'870.00	834.00 (10)	46'210.00
19.	37'269.00	700.00 (10)	44'269.00
18.	35'651.00	650.00 (10)	42'151.00
17.	33'715.00	650.00 (10)	40'215.00
16.	31'773.00	650.00 (10)	38'273.00
15.	30'359.00	650.00 (10)	36'859.00
14.	29'147.00	650.00 (10)	35'647.00
13.	27'900.00	650.00 (10)	34'400.00
12.	26'700.00	650.00 (10)	33'200.00
11.	25'500.00	650.00 (10)	32.000.00
10.	24.300.00	650.00 (10)	30.800.00

<sup>2</sup>Gli stipendi del cpv. 1 del presente articolo e le indennità degli art. 13 e 14 sono stabiliti in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo di 108,6 punti (dicembre 1982=100) e sono adeguati al rincaro secondo la legge speciale.

<sup>3</sup>In caso di orario ridotto lo stipendio e le indennità previste dalla presente legge sono calcolati in proporzione dell'attività prestata.

Art. 3 bis

Abrogato.

Art. 4

Supplementi di stipendio

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può stabilire nel regolamento supplementi di stipendio per remunerare compiti assegnati temporaneamente e che cedono quelli normalmente previsti.

<sup>2</sup>I supplementi di stipendio non sono assicurabili a cassa pensioni.

<sup>3</sup>Abrogato.

Art. 7  
 Stipendio iniziale  
<sup>1</sup> Lo stipendio iniziale é fissato all'atto di nomina e corrisponde al minimo della classe prevista per la rispettiva funzione.  
<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato può stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò é giustificato da circostanze speciali, come l'esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.  
<sup>3</sup> Nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione, il Consiglio di Stato può stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione.

Art. 7 bis  
 Aumenti straordinari dei limiti di stipendio  
<sup>1</sup> Agli impiegati particolarmente meritevoli non iscritti nelle classi A o B il Consiglio di Stato può:  
 a) aumentare lo stipendio fino ad un massimo del 10% oltre i limiti stabiliti dall'art. 3;  
 b) concedere l'anticipo di uno o più aumenti annuali;  
 c) accordare una gratificazione straordinaria compresa tra il 2% e il 5% dello stipendio annuo, non assicurabile a cassa pensioni, oppure da 4 a 10 giorni di congedo pagato se le condizioni di servizio lo permettono.  
<sup>2</sup> Le relative decisioni devono essere motivate segnatamente con i risultati delle qualificazioni periodiche che devono essere compilate per ogni dipendente.  
<sup>3</sup> Il numero degli impiegati al beneficio degli aumenti di stipendio previsti dalla lettera a) non può superare il 25% del totale, mentre il numero di quelli ai quali viene accordata una gratificazione secondo la lett. c) non può superare il 5% del totale.

<sup>4</sup> Gli aumenti previsti al cpv. 1, lett. a) sono revocati quando l'impiegato è trasferito ad altre funzioni, riservato l'art. 11 della presente legge, o quando vengono meno i presupposti che li hanno giustificati.

Art. 7 ter  
 Casi eccezionali  
<sup>1</sup> In casi eccezionali, allo scopo di assicurarsi la collaborazione di persone di capacità eminenti o di conservarle al servizio dello Stato, il Consiglio di Stato può derogare alla classificazione della funzione ed al massimo di stipendio previsto dalla presente legge.  
<sup>2</sup> Abrogato.

Art. 8  
 Aumenti annuali  
<sup>1</sup> I dipendenti hanno diritto all'aumento annuale di stipendio previsto dall'art. 3.  
<sup>2</sup> Tale aumento é concesso agli impiegati ogni dodici mesi di servizio fino al raggiungimento del massimo della rispettiva classe.  
<sup>3</sup> Abrogato.  
<sup>4</sup> Invariato.

Art. 8 bis  
 Abrogato

Art. 9  
 Computo degli anni di servizio  
 Abrogato.

Art. 11  
 Stipendio:  
 a) nei casi di promozione, avanzamento o riclassificazione  
<sup>1</sup> In caso di promozione, avanzamento o riclassificazione della funzione, il dipendente riceve lo stipendio calcolato secondo l'art. 7 della presente legge. Il nuovo stipendio non deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo.  
<sup>2</sup> Quando il dipendente é trasferito ad altro posto compreso in una classe inferiore, egli ha diritto allo stipendio precedente, riservati i casi disciplinari o di trasferimento richiesto dal dipendente.  
<sup>3</sup> Abrogato.  
 b) in caso di trasferimento

Indennità per  
economia dome-  
stica

Art. 13

<sup>1</sup> Il dipendente ammogliato ha diritto a un'indennità per economia domestica annua di fr. l'384.-.

<sup>2</sup> Hanno pure diritto all'indennità per economia domestica:

a) il coniuge superstite, il coniuge separato o divorziato, la nubile ed il celibe aventi a carico figli che danno diritto alle prestazioni previste dall'art. 14 della presente legge;

b) invariato;

c) abrogato;

d) la dipendente coniugata che provvede in misura preponderante ai bisogni della famiglia.

<sup>3</sup> Invariato.

Indennità per  
i figli

Art. 14

<sup>1</sup> Il dipendente ha diritto all'indennità annua stabilita e regolata dalla legge cantonale sugli assegni famigliari ai salariati (LAF).

<sup>2</sup> In deroga alla LAF, il diritto all'indennità può essere fatto valere fino al compimento del venticinquesimo anno d'età per i figli all'apprendistato o agli studi.

<sup>3</sup> Abrogato.

<sup>4</sup> Abrogato.

<sup>5</sup> Abrogato.

<sup>6</sup> Abrogato.

Art. 14 bis

Abrogato

Gratificazioni  
per anzianità  
di servizio

Art. 15

<sup>1</sup> A partire dal ventesimo anno di servizio e successivamente ogni cinque anni, al dipendente può essere accordata una gratificazione pari all'ultimo stipendio mensile percepito, oltre alle indennità per economia domestica e per i figli; tale gratificazione può essere corrisposta anche se gli anni di servizio non sono stati prestati ininterrottamente.

<sup>2</sup> Invariato.

<sup>3</sup> Invariato.

<sup>4</sup> Invariato.

<sup>5</sup> La gratificazione, su richiesta del dipendente, può essere sostituita con congedo pagato da una sino a quattro settimane, qualora le condizioni di servizio lo consentano.

Art. 17

<sup>1</sup> Le ore di lavoro straordinario vengono recuperate con un uguale numero di ore di congedo, di regola entro il mese successivo. Quando il recupero non è possibile, esse danno diritto ad un'indennità pari al compenso orario calcolato secondo la seguente formula:

stipendio mensile x 12/2061

<sup>2</sup> Invariato.

<sup>3</sup> Invariato.

Art. 18

<sup>1</sup> In caso di scioglimento del rapporto di impiego per rimozione dalla carica, mancata conferma o soppressione della funzione, il dipendente ha diritto ad un'indennità d'uscita.

<sup>2</sup> L'indennità corrisponde a tante volte l'ultimo stipendio mensile, compresa l'indennità famigliare, quanti sono gli anni interi di servizio effettivo prestato.

<sup>3</sup> Se il rapporto d'impiego dura da almeno 15 anni e il dipendente ha compiuto 45 anni, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, questi ha diritto ad una rendita corrispondente al 2% dello stipendio assicurato alla cassa pensioni per ogni anno di servizio prestato, ritenuto un massimo del 60%. La rendita è aumentata di un importo uguale a quello previsto dall'art. 25 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LCP.

La rendita è versata fino al limite di età previsto dall'art. 37 cpv. 1 LORD.

Compenso per  
sorpasso di  
orario

Indennità  
d'uscita e per  
soppressione  
di posto

<sup>4</sup> Il Consiglio di Stato può rifiutare, sospendere o ridurre la rendita di cui al cpv. 3 al dipendente che ha declinato concrete e adeguate offerte d'impiego nel settore pubblico o privato o per il quale la rendita non costituisce elemento essenziale di sostegno familiare. Il rifiuto o la sospensione della rendita danno diritto all'indennità fino a un massimo di 30 mensilità.

<sup>5</sup> Se nel corso del periodo di nomina è soppressa la funzione al cui titolare non può essere affidato altro lavoro adeguato alle sue capacità, il dipendente ha inoltre diritto ad una indennità corrispondente a sei volte l'ultimo stipendio mensile, compresa l'indennità familiare.

<sup>6</sup> Le indennità per i docenti delle scuole elementari e le maestre delle case dei bambini sono suddivise fra lo Stato, il Comune o il Consorzio di Comuni e l'amministrazione della casa dei bambini nella proporzione in cui è fra essi suddiviso l'onere dello stipendio.

#### Art. 21

<sup>1</sup> Lo stipendio, escluse le indennità per economia domestica e quella per i figli, può essere trattenuto in compenso di quanto dovuto dal dipendente al datore di lavoro o alle istituzioni di previdenza per imposte, tasse, multe, ecc.

<sup>2</sup> Se non richiesta dall'interessato, la trattenuta deve essere preceduta da una diffida raccomandata al dipendente a voler procedere al pagamento di quanto dovuto entro un termine di 60 giorni, pena la trattenuta diretta dello stipendio.

#### Art. 22

<sup>1</sup> Invariato.

<sup>2</sup> Invariato.

<sup>3</sup> Abrogato.

<sup>4</sup> Invariato.

<sup>5</sup> Invariato.

#### Art. 23

a) Assenza per malattia o infortunio  
1. diritto allo stipendio

<sup>1</sup> In caso di assenza per malattia o infortunio non professionali, anche discontinua, il dipendente percepisce l'intero stipendio per i primi 360 giorni e il 50% per gli altri 360 giorni.

In tal caso l'indennità per economia domestica e per i figli non subisce riduzioni.

<sup>2</sup> Invariato.

<sup>3</sup> In caso di assenza per infortunio o malattia professionali o per evento di cui risponde l'assicurazione militare il dipendente percepisce l'intero stipendio per due anni.

<sup>4</sup> Invariato.

<sup>5</sup> Invariato.

<sup>6</sup> Abrogato.

<sup>7</sup> Invariato.

<sup>8</sup> Invariato.

<sup>9</sup> Il diritto allo stipendio secondo i precedenti cpv. può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un'azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art. 37 LAINF e 7 della Legge federale sull'assicurazione militare.

#### Art. 23 bis

Assenza per gravidanza e parto

<sup>1</sup> In caso di assenza per gravidanza e parto la dipendente percepisce l'intero stipendio per 14 settimane, di cui di regola 6 prima del parto.

<sup>2</sup> Se la dipendente non riprende il lavoro per almeno 6 mesi, il diritto allo stipendio intero è limitato a 8 settimane.

<sup>3</sup> Invariato.

<sup>4</sup> Abrogato.

<sup>5</sup> Abrogato.

Trattenute sullo stipendio

Modalità di pagamento

Surrogazione	<p><u>Art. 24</u></p> <p>cpv. da 1 a 3 invariati.</p> <p><sup>4</sup>Lo Stato subentra fino a copertura dello stipendio corrisposto nei diritti del dipendente contro il terzo responsabile.</p>
Diritto alle indennità ai superstiti	<p><u>Art. 25</u></p> <p><sup>1</sup>Invariato.</p> <p><sup>2</sup>Secondo questo articolo sono considerati superstiti:</p> <p>a) Invariato.</p> <p>b) Invariato.</p> <p>c) Abrogato.</p>
b) Assenza per servizio militare 1. diritto allo stipendio	<p><u>Art. 26</u></p> <p><sup>1</sup>Durante le assenze per servizio militare o di protezione civile obbligatori, i dipendenti hanno diritto:</p> <p>a) invariato;</p> <p>b) al 75% dello stipendio se celibi, vedovi, separati o divorziati senza obblighi di assistenza;</p> <p>c) al 90% dello stipendio se sposati oppure se celibi, vedovi, separati o divorziati con obblighi di assistenza;</p> <p>d) abrogato.</p> <p><sup>2</sup>Abrogato.</p> <p><sup>3</sup>Abrogato.</p>
	<p><u>Art. 28</u></p> <p>Abrogato.</p>
Indennità per perdita di guadagno	<p><u>Art. 29</u></p> <p><sup>1</sup>L'indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro nella misura in cui questi versa lo stipendio al dipendente.</p> <p><sup>2</sup>Abrogato.</p> <p><sup>3</sup>Abrogato.</p>

Servizio obbligatorio: definizione	<p><u>Art. 31</u></p> <p><sup>1</sup>Per servizio militare obbligatorio si intende il servizio prestato nell'esercito svizzero, segnatamente la scuola reclute, i corsi di ripetizione, di complemento e della Landsturm, i corsi per il conseguimento di un grado e gli altri previsti dall'Ordinanza federale concernente i servizi di istruzione per ufficiali, gli altri corsi d'istruzione in genere, nonchè i corsi del servizio femminile.</p> <p><sup>2</sup>Per servizio di protezione civile obbligatorio si intendono i corsi obbligatori previsti dalla Legge federale sulla protezione civile.</p>
	<p><u>Art. 33</u></p> <p>Abrogato.</p>
	<p><u>Art. 37</u></p> <p><sup>1</sup>Abrogato.</p> <p><sup>2</sup>Invariato.</p> <p><sup>3</sup>Per gli impiegati in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge resta applicabile l'attuale art. 8 cpv. 1 e 3.</p>

#### Articolo 2

Il decreto legislativo concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro per il periodo 1985/1988 è trasformato in legge con le seguenti modifiche:

	<p><u>Art. 2</u></p> <p><sup>1</sup>Invariato.</p> <p><sup>2</sup>Abrogato.</p>
	<p><u>Art. 6</u></p> <p><sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.</p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.</p>

### Articolo 3

La legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 é modificata come segue:

#### Art. 8

Abrogato.

#### Art. 10

Stipendio assicurato

<sup>1</sup> Invariato.

<sup>2</sup> Invariato.

<sup>3</sup> Lo stipendio massimo assicurato agli effetti della pensione é stabilito in base al massimo della classe B della legge stipendi.

<sup>4</sup> Invariato.

<sup>5</sup> Invariato.

#### Art. 11

Assicurati esterni

<sup>1</sup> L'assicurato il cui rapporto di lavoro é sciolto a seguito di dimissioni, mancata conferma o soppressione del posto e che ha superato i 30 anni di età e che fa parte della cassa da almeno 10 anni (senza anni riscattati) ha il diritto di rimanervi iscritto quale assicurato esterno, qualunque sia la sua nuova occupazione, purché questa non implichi maggiori rischi per la Cassa medesima e dimostra di non potersi assicurare presso l'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro.

cpv. 3 e 5 invariati.

### Articolo 4

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 é modificata come segue:

#### Art. 1

Onorario dei magistrati

<sup>1</sup> L'onorario dei magistrati é calcolato sulla base delle seguenti percentuali dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 39.a classe d'organico, escluso l'aumento straordinario dell'art. 7bis, cpv. 1, lett. a) della legge stipendi:

1. Giudici del Tribunale di Appello 129%
2. a) Procuratori pubblici 127%

b) Sostituti procuratori pubblici

123%

3. Giudici istruttori, Pretori, Presidenti Tribunale espropriazione Sopra e Sotto Ceneri

118,5%

4. a) Sostituti Giudici istruttori

115%

b) Giudice dei minorenni

112,5%

#### Art. 1 bis

Indennità per viaggi di servizio

I magistrati che viaggiano per ragioni di servizio ricevono le indennità previste per i dipendenti dello Stato, con diritto, per l'indennità di viaggio, al costo del biglietto di I. classe in ferrovia e in battello.

#### Art. 8

Diritto applicabile

<sup>1</sup> Le norme contenute nella legge sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati indicati all'art. 1 in quanto riguardano:

a) Invariato.

b) L'indennità di uscita, le indennità per economia domestica e per figli; le indennità ai superstiti e le gratificazioni per anzianità di servizio;

c) Invariato.

d) Invariato.

### Articolo 5

Il decreto legislativo che regola le indennità per i viaggi di servizio dei magistrati giudiziari del 18 luglio 1949 é abrogato.

### Articolo 6

La legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 é modificata come segue:

#### Art. 6

Onorario

<sup>1</sup> L'onorario annuo dei membri del Consiglio di Stato é pari al 146,5% dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 39.a classe d'organico, escluso l'aumento straordinario dell'art. 7 bis, cpv. 1, lett. a) della legge stipendi.

<sup>2</sup> Invariato.

(Seduta pomeridiana)

Articolo 7

<sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge é pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore, con facoltà di mantenere transitoriamente in vigore l'attuale art. 3 bis, i singoli supplementi di cui all'attuale art. 4 e l'aumento straordinario previsto dall'attuale art. 7 bis cpv. 2.

SOMMARIO

Presentazione di messaggi - Continua diminuzione dell'occupazione alla Mikron SA (ex Albe) di Agno (Interpellanza) - Museo cantonale d'arte (Interpellanza) - Colmataggio del terreno in località Caiscio nel Comune di Ponte Capriasca (Interpellanza) - Pagamento operai avventizi assunti dal Cantone (Interpellanza) - Rinuncia alla pellettizzazione? (Interpellanza) - Inquinamento dell'aria e circolazione stradale (Mozione) - Convenzione tra Casse malati e Ordine dei medici (Risposta all'interpellanza del 1.12.1986) - AVS a 63 anni per le donne (Risposta all'interpellanza del 1.12.1986) - Situazione logistica scuole sanitarie (Risposta all'interpellanza del 21.9.1987) - Sostituzione di membri di Commissioni - Rapporto commissionale sulla petizione presentata dal "Coordinamento studenti ticinesi - gruppo interliceale" per una scuola migliore - Rapporto commissionale sulle iniziative parlamentari presentate nella forma generica dall'on. Anna Maria Nava e conf. sulla parificazione dell'orario di lavoro dei docenti di materie speciali (art. 38 LORD) e dall'on. Aldo Bianchi per la modifica dell'art. 38 cpv. 1 lett. g) della LORD concernente la discriminazione di valutazione di trattamento esistente fra il docente di educazione musicale e il docente di materie generali insegnate nella scuola media - Credito di fr. 850'000.- per la sistemazione della Scuola media di Cevio - Approvazione della convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di Paradiso, relativa alla permuta di terreno delle particelle n. 1900 RFD e n. 1901 RFD Montagnola - Ristrutturazione del Palazzo del Pretorio di Mendrisio - Sussidiamento della seconda tappa della strada forestale Orbello-Motto della Costa, la Monti delle Fontane-Valscione, del Consorzio strada forestale Arbedo-Orbello-Monti di Cò in Valle di Arbedo - Ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità del piano regolatore del Comune di Lamone - Ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità del piano regolatore del Comune di Porza - Chiusura della seduta e rinvio.

Annessi:

1. Petizione del 18 marzo 1986 presentata dal "Coordinamento studenti ticinesi - gruppo interliceale" per una scuola migliore;
2. Rapporto del 9 novembre 1987 della Commissione speciale scolastica;
3. Iniziativa parlamentare del 21 aprile 1986 presentata nella forma generica dall'on. Anna Maria Nava e conf. sulla parificazione dell'orario di lavoro dei docenti in materie speciali (art. 38 LORD);
4. Iniziativa parlamentare del 21 aprile 1986 presentata nella forma generica dall'on. Aldo Bianchi per la modifica dell'art. 38 cpv. 1 lett. g) della LORD concernente la discriminazione di valutazione di trattamento esistente fra il docente di educazione musicale e il docente di materie generali insegnate nella Scuola media;